

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Contratto di locazione

N. 934 di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentocinquanta

addì Trenta del mese di Ottobre

in Brindisi

Avanti di me Dr. Michele Di Pierri fu Antonio

Segretario dell'Istituto suddetto, sono personalmente comparsi:

a) - Il Sig. Ubaldo Vallarino di Giuseppe

nella qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case

Popolari della Provincia di Brindisi nel cui nome ed interesse agisce;

b) - Il Sig. Marcuccio Carmela di Francesco per il marito
Giannelli Antonio.
domiciliato in Brindisi.

i quali rinunziando alla presenza dei testimoni sapendo essi leg-

gere e scrivere alla presenza degli infrascritti testimoni convengono

è stipulano quanto appresso.

1) - Il Sig. Ubaldo Vallarino di Giuseppe

nella espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig.

Marcuccio Carmela di Francesco per il marito Giannelli

Antonio
capace di obbligarsi, l'appartamento n. 16 piano scala

facente parte del 3 lotto Case Popolari in Brindisi e com-

posto di 2 vani ed accessori, di proprietà dell'Istituto

ed in gestione dell' I. A. C. P.

2) - Il Sig. Marcuccio Carmela di Francesco per il marito
Giannelli Antonio.

dichiara di accettare, come accetta, la locazione alle condizioni che qui seguono.

3) - La locazione avrà la durata di mesi dieci

con inizio dal 10 Ottobre

e termine al 10 Agosto 1957

Non è ammessa la tacita riconduzione e quindi senza bisogno di atti di disdetta o di licenza i locali dovranno lasciarsi liberi e disponibili da parte del locatario alla data suddetta salvo che non si provveda con nuovo atto, a rogarsi entro il 10 maggio di ogni anno, a rinnovare la locazione.

4) - La pigione mensile è stabilita in L. 2250 (lire duemila
duecentocinquanta) da pagarsi, a mese anticipato, entro e non oltre il

giorno 10 di ogni mese a mani dell'agente riscuotitore o direttamente al Cas-
siere dell'Istituto (Banco di Napoli) in caso di revoca del servizio di riscos-
sione a domicilio.

In caso di ritardo nel pagamento dei canoni l'Istituto applicherà la inden-
nità di mora in ragione del 7 % dell'ammontare dovuto salva la facoltà di pro-
cedere a norma di legge pel recupero delle mensilità scadute e non pagate e
pel rilascio per morosità dell'abitazione.

Nella pigione non sono compresi il consumo dell'energia elettrica e quello
dell'acqua i quali saranno pagati dal locatario il primo direttamente alla So-

cietà Elettrica fornitrice ed il secondo all' Istituto, in base ai contatori, nella misura fissa mensile di L. 270 raggugliata alla erogazione giornaliera di litri 250 e l'eccedenza alla misura che starà per risultare. salve le maggiorazioni o diminuzioni tariffarie dell'E.A.A.P.

Non è inoltre compresa la spesa per portierato, pulizia scale e spazi comuni, fognature, esazione a domicilio, ecc.

5) - L'appartamento dovrà destinarsi ad esclusivo uso di abitazione.

Una diversa destinazione ovvero la mancanza di pagamento di una rata della pigione o del canone di consumo acqua o la inosservanza di una qualunque delle clausole nel presente riportate produrranno ipso iure la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

6) - E' proibito il subaffitto o la cessione sia a titolo gratuito che oneroso in tutto o in parte, ammobiliato o non, dell'appartamento.

Parimenti è proibita la detenzione di animali domestici o da cortile e l'esercizio nelle abitazioni, di attività artigiane rumorose.

7) - Il locatario è responsabile dei danni causati all'immobile da incuria o negligenza ed ove non provveda direttamente a ripararli i relativi lavori saranno eseguiti dall'Amministrazione dell'Istituto a tutte spese di lui.

8) A garanzia dei patti e condizioni dinanzi iscritti, il locatario presta una cauzione di L. 2674 lire duemilaseicentosettantaquattro come da bolletta n. 47 in data 20.2.1950

9) I canoni mensili per solo fitto delle abitazioni alle Case Reduci e per i Senza Tetto debbono intendersi affatto provvisori nell'attesa che essi siano determinati nella misura definitiva dal competente Ministero del Tesoro.

Nel caso di differenza fra i fitti provvisori e quelli definitivi sarà fatto luogo a conguaglio per il di più pagato ovvero al recupero di quanto corrisposto in meno.

10) - Le spese tutte del presente contratto sono a carico del locatario.

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato dalle costituite

parti e da me Segretario Rogante.

11) Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto valgono le norme stabilite dalla legge sulle abitazioni popolari e dal vigente Regolamento sulla disciplina delle locazioni dell' Istituto.

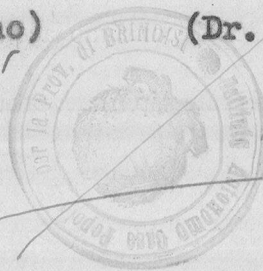
**firmati: Ubaldo Vallarino, Marcuccio Carmela di Francesco,
Michele Di Pierri, Segretario Rogante.**

PER COPIA CONFORME:

**VISTO: IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)**

**IL SEGRETARIO
(Dr. Michele Di Pierri)**

[Handwritten signature of Ubaldo Vallarino]



[Handwritten signature of Dr. Michele Di Pierri]